NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 2020/2022 ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e D.Lgs. 126/2014

Premessa

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della "nota integrativa al bilancio di previsione", ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio, ossia un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso, nel quale debbono essere esplicitati i criteri e le modalità di definizione delle poste e dei fondi iscritti nel bilancio medesimo, nonché tutte le informazioni utili per la dimostrazione della quantificazione delle previsioni, con riferimento ai vincoli normativi, in attuazione dei principi contabili generali e applicati.

I contenuti della nota integrativa

La norma individua il contenuto minimo della Nota Integrativa costituito da:

- a) I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo.
- b) L'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.
- c) L'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente. Il principio contabile applicato relativo alla programmazione evidenzia al riguardo che l'utilizzo delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione è sempre consentito nelle more dell'approvazione del rendiconto della gestione, mentre l'utilizzo dell'avanzo destinato agli investimenti è stata resa possibile a seguito dell'approvazione del D.M. 01.08.2019, sulla base dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto aggiornato sulla base dei dati di preconsuntivo. A far corso dall'anno 2021 sarà necessario compilare ed allegare al bilancio i nuovi allegati a/1, a/2, a/3 se al bilancio di previsione vengono applicate quote di avanzo vincolato, accantonato o destinato investimenti presunto.

- d) L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili.
- Tale elenco deve essere articolato secondo la differente natura delle risorse disponibili ed è predisposto con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione, attraverso l'indicazione degli articoli/capitoli e dei relativi investimenti.
- e) Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi crono programmi.
- f) L'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.
- g) Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

A tal fine, il principio contabile applicato relativo alla programmazione elenca nel dettaglio le informazioni richieste, che devono essere esplicitate per ciascuna delle operazione in derivati in corso.

- h) L'elenco dei propri enti e organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet. In proposito si evidenzia che, ai sensi dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del Dlgs n. 267/2000, nel caso in cui tali documenti non siano integralmente pubblicati sui siti internet, gli stessi dovranno essere allegati al bilancio dell'ente.
- i) L'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale.
- j) Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE (FCDE) PREVISIONI NEL BILANCIO 2020-2022

L'armonizzazione dei nuovi sistemi contabili, relativamente alla parte entrata, comporta la necessità di gestire sul lato della spesa le operazioni derivanti dal fondo crediti di dubbia e difficile esazione. Le entrate per le quali non è certa la riscossione integrale devono essere comunque interamente "accertate" ma nello stesso tempo occorre impedire che l'accertamento dell'entrata copra assunzioni di spese non coperte finanziariamente.

Il FCDE è un fondo rischi, diretto ad evitare l'utilizzo di quelle quote di entrate di dubbia e difficile esazione, attraverso uno stanziamento nelle spese a titolo di accantonamento che, non potendo essere impegnato, confluirà nell'avanzo di amministrazione.

La quota da accantonare è determinata in funzione della natura delle singole entrate e dell'andamento delle riscossioni negli ultimi cinque esercizi. Non richiedono l'accantonamento a FCDE:

- a) i crediti da altre amministrazioni pubbliche;
- b) i crediti assistiti da fideiussione;
- c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa;
- d) le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate.

Così come fu stabilito ai sensi dell'art. 1 comma 509 della Legge 190/2014, è possibile applicare in modo graduale le percentuali di accantonamento a FCDE. La Legge 27 dicembre 2017, n. 205 introduce un'ulteriore gradualità nella misura dell'accantonamento al bilancio di previsione del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), in particolare, il comma 882 modifica il paragrafo 3.3 del principio della competenza finanziaria (Allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011), introducendo una riduzione delle percentuali minime di accantonamento che corrisponde all'esigenza fortemente rappresentata dall'ANCI di assicurare maggiore flessibilità nella gestione dei bilanci dei Comuni.

Il percorso di avvicinamento al completo accantonamento dell'FCDE nel bilancio di previsione è ora prolungato fino al 2021, secondo le seguenti percentuali:

85% nel 2019;

95% nel 2020;

100% a partire dal 2021.

CANONI DI AFFITTO ALLOGGI CANONE SOCIALE

Quinquennio di riferimento 2014-2018

Periodo ante armonizzazione (2014) Accertam. competenza Anno X / incassi competenza e residui tutti anno X+1 Anni in armonizzazione (dal 2015) Accertam. competenza Anno X / incassi compet. + incassi anno X+1 sul residuo anno X

Media	semplice tra incassi e a	accertamenti			Percentuale di insolvenza
2014	ACCERTAMENTI 3	39.352,89	INCASSI	€ 33.770,51	14,18 %
2015	ACCERTAMENTI 3	37.369,22	INCASSI	€ 30.660,83	17,95%
2016	ACCERTAMENTI 3	5.107,48	INCASSI	€ 33.463,61	4,68%
2017	ACCERTAMENTI 3	2.242,74	INCASSI	€ 29.816,29	7,53 %
	ACCERTAMENTI 3 sultato dell'anno 2018	*		€ 34.819,85 Bando Solidarietà	0 % ** Regionale, con i cui fondi si è sanata l'insolvenz

^{**} il risultato dell'anno 2018 è stato possibile grazie al Bando Solidarietà Regionale, con i cui fondi si è sanata l'insolvenza degli affitti in corso d'anno.

MEDIA QUINQUENNIO della percentuale di insolvenza 8,87 %

PREVISIONE CANONI DI AFFITTO ANNI 2019-2021 € 34.000,00

ACCANTONAMENTO 2020 A F.C.D.E.

Accantonamento minimo 95% del 8,87 % pari al 8,43 % accantonamento effettuato 8,43% € 2.866,20

ACCANTONAMENTO 2021 A F.C.D.E.

Accantonamento 100% del 8,87 % € 3.015,80

ACCANTONAMENTO 2022 A F.C.D.E.

Accantonamento 100% del 8,87 % € 3.015,80

TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARES –TARI)

Periodo preso in considerazione: anni 2014-2018.

Periodo ante armonizzazione (2014) accertam. competenza Anno X / incassi competenza e residui tutti anno X+1 Anni in armonizzazione (dal 2015) accertam. competenza Anno X / incassi compet. + incassi anno X+1 sul residuo anno X

Damaantivala di ingaliyanga

Media semplice tra incassi e accertamenti

				Percentuale di insolvenza
2014	ACCERTAMENTI	830.387,54	INCASSI € 729.208,26	12,18 %
2015	ACCERTAMENTI	719.528,00	INCASSI € 639.231,19	11,15 %
2016	ACCERTAMENTI	716.000,00	INCASSI € 611.835,95	14,54 %
2017	ACCERTAMENTI	814.542,55	INCASSI € 735.884,37	9,66 %
2018	ACCERTAMENTI	795.154,14	INCASSI € 672.325,48	15,40 %

MEDIA della percentuale di insolvenza 12,59 %

PREVISIONE RUOLO 2020 € 728.173,00 PREVISIONE RUOLO 2021-2022 € 710.173,00

ACCANTONAMENTO 2020 A F.C.D.E.

Accantonamento minimo 95% del 12,59 % pari al 11,97% accantonamento effettuato 11,97 % € 87.162,31

ACCANTONAMENTO 2021 A F.C.D.E.

Accantonamento minimo 100% del 12,59 % accantonamento effettuato 12,59 % € 89.410,79

ACCANTONAMENTO 2022 A F.C.D.E.

Accantonamento minimo 100% del 12,59 % accantonamento effettuato 12,59 % € 89.410,79

CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA

Ai sensi dei nuovi principi della contabilità armonizzata, le entrate solitamente accertate per cassa a partire dal 2015 devono essere accertate integralmente e la quota non incassata al termine dell'esercizio fatta confluire nel FCDE.

Le contravvenzioni fino al 2014 venivano accertate per cassa. Non ci sono dati extracontabili certi.

Anni in armonizzazione (dal 2015) accertam. competenza Anno X / incassi compet. + incassi anno X+1 sul residuo anno X

2015	ACCERTAMENTI	38.535,00	INCASSI € 17.877,18	Percentuale di insolvenza 53,60 %
2016	ACCERTAMENTI	12.271,50	INCASSI € 9.814,97	20,01 %
2017	ACCERTAMENTI	17.211,60	INCASSI € 5.867,68	65,91 %
2018	ACCERTAMENTI	46.287,33	INCASSI € 21.671,95	53,10 %

MEDIA della percetuale di insolvenza 48,15 %

PREVISIONE 2020 € 100.000,00 PREVISIONE 2021/2022 € 65.000,00

ACCANTONAMENTO 2020 A F.C.D.E.

Accantonamento minimo 95% del 48,15% pari al 45,74 % accantonamento effettuato 45,74 % € 45.740,00

ACCANTONAMENTO 2021 A F.C.D.E.

Accantonamento minimo 100% del 48,15 % accantonamento effettuato 48,15 % € 31.297,50

ACCANTONAMENTO 2022 A F.C.D.E.

Accantonamento minimo 100% del 48,15 % accantonamento effettuato 48,15 % € 31.297,50

RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA: IMU-TASI

 $Anni\ in\ armonizzazione\ (dal\ 2015)\ accertam.\ competenza\ Anno\ X\ /\ incassi\ compet.\ +\ incassi\ anno\ X+1\ sul\ residuo\ anno\ X$

Nell'anno 2014 non sono stati emessi accertamenti tributari.

				referituate di filsorvenza
2015	ACCERTAMENTI (DEFIN.AGEV.TARSU 2010-2012)	107.832,00	INCASSI € 92.838,00	13,90 %
2016	ACCERTAMENTI (IMU 2012)	122.700,00	INCASSI € 56.141,00	54,20 %
2017	ACCERTAMENTI (TARSU 2011-2012)	182.476,00	INCASSI € 194.532,00	- 6,7 % (incasso > accert.)
2018	ACCERTAMENTI (IMU 2013) ACCERTAMENTI (DEF.AGEV.TARI 2013-2016)	173.900,00 105.000,00 278.900,00	INCASSI € 45.542,00 INCASSI € 109.628,00 155.170,00	44,30%

Percentuale di incolvenza

MEDIA della percetuale di insolvenza 26,42 %

Si prevede di accertare € 100.000,00 per l'anno finanziario 2020, € 50.000,00 negli anni finanziari 2021-2022.

ACCANTONAMENTO 2020 A F.C.D.E.

Accantonamento minimo 95% del 26,42% pari al 25,10 % accantonamento effettuato 25,10 % € 25.100,00

ACCANTONAMENTO 2021 A F.C.D.E.

Accantonamento minimo 100% del 26,42 % accantonamento effettuato 26,42 % € 13.210,00

ACCANTONAMENTO 2022 A F.C.D.E.

Accantonamento minimo 100% del 26,42 % accantonamento effettuato 26,42 % € 13.210,00

CANONE LAMPADE VOTIVE

Quinquennio di riferimento 2014-2018

Medi	a semplice	tra incassi e accertamenti			Percentuale d	i insolvenza
2014	RUOLO	34.336,00 (dato extracontabile)	INCASSI	€ 32.961,00	4,00	%
2015	RUOLO	33.568,00	INCASSI	€ 32.383,00	3,53	%
2016	RUOLO	34.241,00	INCASSI	€ 33.004,25	3,61	%
2017	RUOLO	32.264,00	INCASSI	€ 31.430,00	2,59	%
2018	RUOLO	33.385,00	INCASSI	€ 32.495,00	2,67	%

MEDIA QUINQUENNIO della percetuale di insolvenza 3,28 %

PREVISIONE DI BILANCIO ANNI 2020/2022 € 33.000,00

ACCANTONAMENTO 2020 A F.C.D.E.

Accantonamento minimo 95% del 3,28 % pari al 3,12 % accantonamento effettuato 3,12% € 1.029,60

ACCANTONAMENTO 2021 A F.C.D.E.

Accantonamento minimo 100% del 3,28 % accantonamento effettuato 3,28 % € 1.082,40

ACCANTONAMENTO 2022 A F.C.D.E.

Accantonamento minimo 100% del 3,28 % accantonamento effettuato 3,28 % € 1.082,40

CALCOLO DEL FCDE COMPLESSIVO:

Al termine delle operazioni di valutazione sulle entrate comunali, si è generato un Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di questa entità:

F.C.D.D.E. ANNO 2020 € 161.898,11

F.C.D.D.E. ANNO 2021 € 138.016,49

F.C.D.D.E. ANNO 2022 € 138.016,49

ALTRI ACCANTONAMENTI/FONDI ISCRITTI A BILANCIO

Le altre tipologie di Fondi per le quali è possibile prevedere stanziamenti di bilancio in sede di previsione, e nel corso della gestione, sono:

- a) Fondo di riserva per spese obbligatorie e impreviste
- b) Fondi speciali (solo per le regioni e le Province autonome)
- c) Fondo contenziosi
- d) Fondo perdite società partecipate
- e) Altri fondi spese e rischi futuri.

Il Fondo di riserva per spese obbligatorie e impreviste, di cui alla lettera a), è uno strumento ordinario destinato a garantire il rispetto del principio della flessibilità di bilancio, individuando all'interno dei documenti contabili di programmazione e previsione di bilancio la possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare nel corso dell'esercizio e di modificare i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo. Per gli enti locali il predetto fondo è stanziato in misura non inferiore allo 0,30 per cento e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza previste in sede di predisposizione del bilancio di previsione.

<u>I Fondi speciali</u> di cui alla lettera b) sono iscritti nel bilancio delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio (articolo 49 del decreto legislativo n. 118 del 2011).

<u>Il Fondo contenziosi</u>, di cui alla lettera c), è accantonato dall'ente in misura pari alle risorse necessarie per il pagamento dei potenziali oneri derivanti da sentenze secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria al punto 5.2, lettera h). Si è, pertanto, in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale l'ente non

può impegnare alcuna spesa. Nel caso in cui il contenzioso nasca con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, l'ente deve conservare l'impegno e non effettuare l'accantonamento per la parte impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso.

<u>Il Fondo perdite società partecipate</u> di cui alla lettera d) è previsto dall'articolo 1, comma 551, della legge n. 147 del 2013, nel caso in cui le Società partecipate, ivi comprese le Aziende Speciale e le Istituzioni, presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

Da ultimo, <u>i Fondi di cui alla lettera e)</u>, riguardanti passività potenziali, possono essere previsti, in sede di predisposizione del bilancio di previsione, tenendo conto delle specificità di ciascun ente.

Il Fondo di riserva per spese obbligatorie e impreviste di cui alla lettera a), essendo uno strumento ordinario destinato a garantire il rispetto del principio di flessibilità del bilancio, non viene considerato tra i Fondi destinati a confluire nel risultato di amministrazione.

Anche i Fondi speciali di cui alla lettera b), in quanto destinati a far fronte agli oneri derivanti dai provvedimenti legislativi in corso di approvazione, non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione.

NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

Fondo di riserva E' stato previsto uno stanziamento pari a

€ 20.000,00 per l'esercizio 2020

€ 26.500,00 per l'esercizio 2021

€ 16.500,00 per l'esercizio 2022

al fine di far fronte a eventuali spese impreviste, codice di bilancio 20.01-1.10.01.001.

Esso corrisponde allo 0,52% delle spese correnti inizialmente previste per l'anno 2020, allo 0,71% delle spese correnti per l'anno 2021 e allo 0,45% delle spese correnti per l'anno 2022.

E' stato inoltre iscritto a bilancio un fondo di riserva di cassa di € 100.000,00.

Fondo rischi e oneri E' stato previsto al prescritto codice di bilancio 20.03-1.10.01.99.999

Ai sensi dei commi 438-441 della Legge di Bilancio 2019 gli oneri per il rinnovo contrattuale, sono posti a carico del bilancio di previsione, con obbligo di accantonamento. Le percentuali e i relativi importi calcolati sul Monte salari di riferimento sono i seguenti:

- € 15.257,00 per l'anno 2020 (1,65%)
- € 20.918,00 per l'anno 2021 (1,95%)
- € 18.018,00 per l'anno 2022.

Fondo Contenziosi Non si hanno alla data di predisposizione del bilancio informazioni tali da far ritenere necessario costituire somme a titolo di contenziosi.

Fondo a copertura perdite Società Partecipate Non si hanno alla data di predisposizione del bilancio informazioni tali da far ritenere necessario costituire somme a titolo di perdite per società partecipate. I bilanci consuntivi sono consultabili sui relativi siti internet.

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO COSTITUITOSI NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

PREMESSA

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Nell'ambito del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011), al punto 5.4 viene disciplinato il Fondo pluriennale vincolato. Si tratta di un fondo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, costituito da risorse già accertate nell'esercizio in corso, ma destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Il Fondo pluriennale vincolato nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria cosiddetta 'potenziata' di cui all'allegato 1 del decreto legislativo n. 118 del 2011 e di rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse. Il Fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata dell'entrata esclusivamente il Fondo pluriennale vincolato costituito dal riaccertamento ordinario e straordinario dei residui. Il Fondo pluriennale vincolato è formato, altresì, nei casi specifici riferiti alla premialità ed al trattamento accessorio del personale dell'anno in corso, da liquidare nell'anno successivo, e per la copertura di spese derivanti da conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile (di cui all'allegato n. 4/2, paragrafo 5, del decreto legislativo n. 118 del 2011).

La disciplina generale del Fondo pluriennale vincolato prevede che, alla fine dell'esercizio, nel caso in cui l'entrata sia stata accertata o incassata e la spesa non sia stata impegnata, tutti gli stanziamenti cui si riferisce la spesa (compresi quelli relativi al Fondo pluriennale vincolato), costituiscono economia di bilancio e danno luogo alla formazione di una quota del risultato di amministrazione dell'esercizio.

In deroga alla disciplina generale, il principio contabile specifica che possono essere finanziate dal Fondo pluriennale vincolato (e solo ai fini della sua determinazione):

- a) tutte le voci di spesa contenute nei quadri economici relativi a spese di investimento per lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, esigibili negli esercizi successivi anche se non interamente impegnate. La costituzione del Fondo per l'intero quadro economico è consentita solo in presenza di impegni assunti sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità, anche se relative solo ad alcune voci, escluse le spese sostenute per la progettazione;
- b) le spese riferite a procedure di affidamento attivate ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, unitamente alle voci di spesa contenute nel quadro economico dell'opera (ancorché non impegnate). Per quanto attiene le voci del quadro economico valgono i vincoli di cui al punto a).

In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'anno successivo, le risorse accertate cui il Fondo pluriennale vincolato si riferisce confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il Fondo pluriennale vincolato deve essere ridotto di pari importo.

La nuova regolamentazione del Fondo Pluriennale Vincolato (Fpv) per i lavori pubblici prevista dai commi 532 e 533 art. 1 della Legge di Bilancio in corso di approvazione, che modificano l'art. 56 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e l'art. 183 comma 3 Tuel, rinviano a un decreto Mef-Interno su proposta di Arconet da emanarsi entro il 30 aprile 2019. Detto Decreto risulta pubblicato sulla G.U. il 25.03.2019 ed è entrato in vigore il 26 marzo 2019. Le modifiche riguardano la contabilizzazione delle spese di progettazione di primo, secondo e terzo livello.

FPV CORRENTE - NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

In cima alle voci di entrata del Bilancio di Previsione 2020-2022 si riporta FPV per spese correnti **pari ad € 51.233,40** per l'anno 2020, € **53.304,00** per ognuno degli anni 2021 e 2022, si riferisce unicamente a spese del personale connesse alla produttività e al risultato dei dipendenti.

Alla data di predisposizione della bozza di bilancio, stante la volontà dell'amministrazione di approvarlo entro il 31.12.2018, non è stata effettuata variazione di esigibilità, pertanto il bilancio verrà successivamente aggiornato con le previsioni complete del F.P.V. di parte corrente e di parte capitale.

RISULTATO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione:

- a) le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) le entrate derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) le entrate derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d) le entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, a cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita:

- 1) dall'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;
- 2) dagli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

La proposta di bilancio 2020-2022 viene presentata prima dell'approvazione del Rendiconto di gestione 2019 e della verifica dei residui attivi e passivi al 31.12.2019 e ancora prima della chiusura dell'esercizio finanziario 2019.

La tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione tiene conto del FPV attualmente conosciuto, sono state stimate le entrate che si prevede di accertare e le spese che si prevede di impegnare per il restante periodo dell'esercizio, sono state stimate le quote accantonate, vincolate e destinate del risultato di amministrazione, partendo dal dato certo che emerge dal rendiconto 2018 e verificando le poste movimentate in corso d'anno.

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2020 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)

1)	Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019	
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2019	1.004.840,56
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2019	532.210,88
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2019	8.339.829,31
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2019	8.377.232,39
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2019	13.910,88
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2019	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2019	1.765,43
:	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 e alla data di redazione del bilancio	1.487.502,91
	dell'anno 2020	
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2019	115.000,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2019	485.000,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2018	51.233,40
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019	1.066.269,51

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019	
Parte accantonata (3)	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019	1.000.000,00
Accantonamento residui perenti al 31/12/2019 (solo per le regioni)	0,00
Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	0,00
Altri accantonamenti	14.412,82
B) Totale parte accantonata	1.014.412,82
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	24.436,92
Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	4.523,66
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli	0,00

C) Totale parte vincolata	28.960,58
Parte destinata agli investimenti	
D) Totale destinata a investimenti	0,00
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	22.896,11

Elenco analitico quote vincolate del Risultato di Amministrazione

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui €4.523,66

Relativamente ai due mutui richiesti nel corso dell'anno 2016 concessi da C.D.P., si precisa che a seguito di esperimento di gara e di successiva aggiudicazione dei lavori sono stati conseguiti risparmi di spesa, confluiti nel risultato di amministrazione 2016 nelle quote vincolate come segue MUTUO RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO CIMITERO COMUNALE -

Importo concesso € 47.574,40 Importo impegnato € 23.693,24 Avanzo vincolato € 23.881,16

MUTUO ADEGUAMENTO CENTRALI TERMICHE EDIFICI

Importo concesso € 66.630,92 Importo impegnato € 45.251,79 Avanzo vincolato € 21.379,13

Con Deliberazione di C.C. n. 21 del 25.07.2017 in ratifica alla Deliberazione di Giunta n. 84 del 27.06.2017 si è proceduto ad applicare la quota vincolata derivante da mutui per € 45.260,29 e ad affidare, previa autorizzazione pervenuta da CDP, lavori integrativi in sintonia con la finalità iniziale dei mutui richiesti a valere sui capitoli di spesa 1040, 1280, 1385, 1220.

Alla data di elaborazione del bilancio 2020/2022 la quota di avanzo di amministrazione applicata al bilancio e non impegnata risulta essere di € 4.523,66.

Sarà possibile svincolare tale somma quando si chiederà l'erogazione alla C.D.P. del residuo dei mutui menzionati a valere sull'esecuzione di lavori pubblici.

Vincoli derivanti dalla Legge e dai Principi contabili

Barriere architettoniche (Legge Regionale 6/1989 art. 15) per vincolo del 10% degli oneri di urbanizzazione € 19.515,90

€ 4.033,79 derivanti dall'anno 2018, € 5.254,16 derivanti dall'anno 2017, € 10.227,95 derivanti dall'anno 2016

Manca la quota da accantonare relativa all'anno 2019.

<u>Dotazioni strumentali</u>: percentuale del 20% rispetto alla percentuale di cui all'art. 13 del D.Lgs 50/2016 (minimo 1,80% max 2,00%) calcolata sull'importo dei progetti dei lavori pubblici per cui si è proceduto alla liquidazione nel corso dell'anno 2019 € 3.214,70

Accantonamento 10% incassi dalla vendita degli immobili (anni dal 2013 al 2016) € 1.706,32

<u>N.B-. Si veda allegato a/2 risultato di amministrazione – quote vincolate</u> in calce alla Nota Integrativa che da evidenza delle quote applicate al Bilancio di Previsione 2020/2022 primo esercizio.

Elenco analitico quote accantonate del Risultato di Amministrazione

Fondo per indennità di fine mandato del Sindaco

In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All.4/2 al D.Lgs. 118/2011 e smi - punto 5.2 lettera i) è stato costituito apposito "Accantonamento trattamento di fine mandato del Sindaco" per un importo di € 816,82 formatisi nell'anno 2019 relativamente al mandato alla carica di sindaco periodo 2019/2024, in quanto l'importo precedentemente accantonato è stato erogato al sindaco uscente nel mese di giugno 2019.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Una prima stima del necessario accantonamento di quota parte del risultato di amministrazione a F.C.D.E. porta ad un ammontare di € 1.000.000,00 così formato:

ICI, IMU, Accertamenti relativi € 224.660,16

TARSU, TARES, TARI ruoli e accertamenti relativi € 519.912,91

CANONE LAMPADE VOTIVE € 4.024,21

CONTRAVVENZIONI CODICE STRADA € 230.283,52

FITTI ATTIVI € 19.674,85

ALTRE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE € 1.444,35

INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI CON RICORSO AL DEBITO

Mutui programmati nel Bilancio di Previsione 2020/2022 - in ammortamento dal 2022 -

			Anno richiesta	Anno ammortam
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Mutuo manutenzione straordinaria edifici comunali	200.000,00	2021	2022
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Mutuo flessibile completamento caserma carabinieri	127.504,20	2021	2022
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Mutuo flessibile completamento caserma carabinieri	410.671,80	2022	2023

Il mutuo previsto per l'importo di € 200.000 da contrarsi con CDP servirà ad operare una manutenzione straordinaria di tetti e di edifici di proprietà dell'ente e risolvere criticità segnalate negli ultimi anni, non superabili con interventi di ordinaria manutenzione e necessari per la permanenza dell'uomo negli edifici.

Per quanto riguarda il mutuo flessibile che si intende richiedere a Cassa depositi e prestiti per la costruzione della nuova caserma dei carabinieri, esso ha lo scopo di procurare le risorse necessarie al completamento dei lavori che saranno affidati presumibilmente nell'anno 2020, verrà attivato per un importo presunto a valere sugli anni 2020 e 2021 nel momento in cui le altre risorse e fonti di finanziamento a copertura dell'opera non saranno sufficienti. Il mutuo flessibile è' uno strumento con cui CDP fornisce copertura finanziaria agli interventi complessi che prevedono tempi lunghi di realizzazione. La caratteristica principale è quella di consentire all'Ente una contabilizzazione dell'impegno limitatamente alle sole somme erogate e non all'intero ammontare concesso da CDP.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2020/2022

	2020	2021	2022
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000	4.456.769,97	3.952.340,87	3.903.284,21
Livello massimo di spesa annuale	445.677,00	395.234,09	390.328,42
SPESA ANNUALE PER INTERESSI MUTUI Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	60.190,23 2.300,00	49.133,08 2.300,00	38.446,95 2.300,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui			
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento			
Ammontare disponibile per nuovi interessi	383.186,77	343.801,01	349.581,47
Debito contratto al 31/12/ esercizio precedente	1.868.602,24	1.710.945,88	2.227.693,91
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	327.504,20	410.671,89	0,00
Totale debito dell'ente	2.196.106,44	2.121.617,77	2.227.693,91

SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo	%	Funzioni attribuite e	RISU	JLTATI DI BILAN	ICIO
	sito WEB	Partec.	attività svolte	Anno 2018	Anno 2017	Anno 2016
C.L.I.R. SPA	www.clir.it	7,100	Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti	1.660,00	353.846,00	-607.029,00
GAL RISORSA LOMELLINA s.c.a.r.l.	www.gal-lomellina.it	1,190	Attuazione del Piano di sviluppo locale: strumento elaborato allo scopo di favorire lo sviluppo dell'area rurale lomellina e approvato dalla Regione Lombardia con lo stanziamento di fondi dedicati alla sua attuazione sottoforma di contributi alleimprese che realizzano interventi coerenti con i suoi obiettivi.	60,00	- 567,00	

In relazione agli organismi societari di cui sopra si esprimono le seguenti considerazioni:

1.CLIR S.p.A.

La società ha gestito per il comune di Robbio il servizio di raccolta trasporto e smaltimento r.s.u.e.a. e servizi di igiene ambientale fino al 31.12.2018.

La scelta di procedere alla dismissione con liquidazione ex art. 2437-ter, secondo comma codice civile, è da attribuire alla mancanza dei requisiti formali e sostanziali per l'identificazione di CLIR SpA come società in house, non essendo pertanto riscontrabile il presupposto per il mantenimento della partecipazione trattandosi si società non annoverabile tra quelle di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016. L'accertata e rilevante antieconomicità della gestione del servizio a mezzo della società partecipata, che – rispetto al modulo concorrenziale verificato concretamente e specificamente sul mercato a mezzo di procedura aperta di gara – comporta un aggravio dei costi per la collettività di Robbio.

2. GAL Lomellina s.c.a.r.l.

Gal Risorsa Lomellina s.c.a.r.l. è una società formata da soggetti pubblici e privati.

Finalità del nuovo Gal è proseguire nello sviluppo agricolo della Lomellina, attraverso il progetto "Crescere nella Bellezza", grazie al quale Regione Lombardia ha stanziato circa 7 milioni di euro che, nei prossimi anni, saranno impegnati in progettualità di sviluppo turistico, Regione Lombardia ha stanziato circa 7 milioni di euro che, nei prossimi anni, saranno impegnati in progettualità di sviluppo turistico, sociale e culturale.

GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 176 del 18.12.2018 si è proceduto alla ricognizione e valutazione delle partecipate al fine della definizione del **G**ruppo **A**mministrazione **P**ubblica e del perimetro di consolidamento per l'anno 2018, con le seguenti risultanze:

GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA:

Tipologia	Denominazione	Quota di partecipazione
Organismi strumentali		
Enti strumentali controllati		
Enti strumentali partecipati		
Società controllate		
Società partecipate		
	C.L.I.R. S.P.A.	7,10%
	GAL LOMELLINA S.R.L.	1,19%
	GAL RISORSA LOMELLINA s.c.a.r.l.	0,87 %
	C.I.P.A.L. (Consorzio Intercomunale piano di sviluppo alta lomellina)	

PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO

restano esclusi dal perimetro di consolidamento:

GAL LOMELLINA S.R.L.	partecipazione del 1,19% - irrilevanza
	economica
GAL RISORSA LOMELLINA s.c.a.r.l.	partecipazione del 0,87% - irrilevanza
	economica
C.I.P.A.L. (Consorzio Intercomunale piano di	irrilevanza economica
sviluppo alta lomellina)	

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 28/09/2017 si era proceduto alla ricognizione straordinaria delle partecipazioni; con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 20.12.2018 si è proceduto a riconfermare la ricognizione menzionata e ad approvare un nuovo piano di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175 del 19/08/2016, deliberando di procedere alla dismissione con liquidazione ex art. 2437-ter, secondo comma codice civile, delle azioni detenute nella società C.L.I.R. S.p.A. con riserva di valutare la congruità del valore di liquidazione che verrà indicato dagli organi sociali.

La dismissione della partecipazione in GAL LOMELLINA srl per messa in stato di liquidazione per riscontro fattispecie di cui alle lettere b) e d) art. 20 T.U.S.P., poichè non più rispondente alla normativa europea per l'accesso ai finanziamenti, era già stata deliberata con atto C.C. n. 30/2017.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 25.07.2017 si era deliberato di aderire al nuovo GAL RISORSA LOMELLINA S.c.a.r.l. con sede in Mede, necessario per l'implementazione del Piano di Sviluppo Locale della Lomellina denominato "Crescere nella bellezza" nell'ambito del programma di sviluppo rurale 2014/2020 della Lombardia - misura 19, contestualmente approvando lo Statuto Societario e conferendo una quota di € 100,00 alla costituenda società.

Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata:

L'Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti

Nessuna.

Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio

Con l'introduzione del decreto Legislativo 118/2011, il bilancio di previsione negli enti locali è stato articolato, nella parte spesa, in missioni e programmi, per rendere maggiormente evidente dal prospetto contabile la destinazione delle risorse in termini della loro finalità.

Nella nota integrativa vengono illustrate le azioni del bilancio, individuando le finalità della spesa, con riguardo alle attività svolte e ai servizi erogati o alle categorie di destinatari. In tal senso la nota integrativa al bilancio di previsione favorisce una rappresentazione più chiara delle finalità della spesa e degli interventi finanziati.

Le previsioni di spesa sono state effettuate con i seguenti criteri e accorgimenti:

- per le spese del personale si è tenuto conto del contratto di lavoro in essere, degli inquadramenti del personale in servizio o di eventuali progressioni, degli eventuali pensionamenti comunicati e delle nuove assunzioni previste nel programma del fabbisogno di personale; è stato previsto apposito accantonamento parametrato al monte salari dell'anno 2018 per sostenere il costo del possibile rinnovo contrattuale;
- le previsioni delle rate dei mutui in scadenza nel triennio sono state calcolate con precisione in base agli ammortamenti di ogni singolo prestito contratto, suddivise per quote capitale ed interessi; i mutui in ammortamento sono tutti a tasso fisso, pertanto vi è certezza per quanto riguarda il calcolo degli interessi; in relazione ai mutui che si prevede di contrarre nel triennio di riferimento si è proceduto ad effettuare una simulazione sul portale di Cassa Depositi e Prestiti inserendo i parametri di durata e tasso prescelti;
- per le prestazioni di servizi sulla base dei contratti annuali o pluriennali già in essere e di eventuali potenziamenti o nuovi servizi se comunicati dai rispettivi responsabili di servizio;
- per quanto riguarda le utenze e i canoni in base all'andamento storico dei costi che tenga conto di eventuali criteri di indicizzazione;
- per i trasferimenti di contributi di parte corrente in base alle convenzioni sottoscritte.

Considerazioni sull'iscrizione delle poste di entrata del Bilancio di Previsione 2020/2022

Il totale delle entrate tributarie previste nel bilancio di previsione è di

€ 3.249.442,24 per l'anno 2020;

€ 3.171.942,24 per l'anno 2021;

€ 3.171.942,24 per l'anno 2022.

Le tariffe e le aliquote relative ai tributi devono essere deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata adozione della delibera, si intendono prorogate le aliquote dell'anno precedente (art.1,comma169,dellalegge296/2006) ed hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Accertamento di entrata di € 680.000,00 Aliquota 0,80% soglia di esenzione estesa a tutti i titolari di reddito inferiore a 12.000 € con decorrenza 01.01.2018 e riconfermata per l'anno 2020.

(L'aliquota dello 0,80% fu deliberata per l'anno 2012, la soglia di esenzione fino ad € 10.000 per i soli redditi di pensione introdotta nell'anno 2014, poi innalzata ad € 11.000 per l'anno 2015 e a € 12.000 dal 2017 sempre per i soli contribuenti pensionati).

DIMOSTRAZIONE DELLA STIMA IN BASE AI PRINCIPI CONTABILI

- In base al principio contabile 3.7.5 previsti dall'armonizzazione contabile, gli enti locali possono accertare l'addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno di imposta.
- Stante la volontà di approvazione del bilancio di previsione entro il 31.12 non si hanno dati definitivi, non solo per l'addizionale irpef dell'anno 2019, ma neanche relativi agli incassi in conto residui 2018. Si prende pertanto a riferimento l'anno finanziario 2017.
- L'introito dell'anno 2017 in c/competenza (€ 224.745,94) e le riscossioni in c/residui 2017 dell'anno successivo (€ 487.867,00) portano ad una addizionale irpef di € 712.612,83.
- In caso di modifica delle aliquote, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo, è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate. In caso di modifica della fascia di esenzione, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento e in quello successivo, è stimato sulla base di una valutazione prudenziale.
- La perdita di gettito per l'innalzamento della soglia di esenzione da € 12.000 per i soli pensionati, estesa dal 2018 a tutti i contribuenti viene stimata in circa 20.000 €.

DIMOSTRAZIONE DELLA STIMA IN BASE ALLA STIMA MEF

L'applicazione si basa sui più recenti dati statistici estratti dalle dichiarazioni fiscali dei contribuenti con domicilio nel Comune, attualizzati mediante coefficienti di adeguamento, desunti dalle pubblicazioni economiche ufficiali, per le diverse categorie di contribuenti.

L'importo dello stanziamento di bilancio non dovrebbe superare la stima effettuata dal Dipartimento delle Finanze attraverso il portale del federalismo fiscale. Gli imponibili irpef sono stati verificati sul portale del Federalismo Fiscale in relazione ai redditi irpef per l'anno 2016 (ultimo anno disponbibile) degli abitanti presenti sul territorio, con il criterio del valore medio.

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

L'accertamento di entrata di € 20.000,00 per l'anno 2020, che si discosta dalla media degli anni precedenti e dallo stanziamento 2021 e 2022 pari ad € 11.000,00 è giustificato dalla volontà di effettuare una ricognizione e verifica straordinaria delle insegne pubblicitarie presenti sul territorio e di recuperare il gettito di imposta non versato correttamente.

IMU-TASI

A seguito della presentazione da parte della Presidenza dei Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ddl. Bilancio, bollinato dalla Ragioneria dello Stato in data 2 novembre 2019, a decorrere dal 1 gennaio 2020 viene proposta l'unificazione di Imu e Tasi, con abolizione della IUC, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tari.

Alla data di stesura della bozza di bilancio le modifiche non sono ancora approvate con Legge dello Stato e pertanto viene previsto l'inserimento di poste di bilancio distinte per Imu e Tasi, in concordanza con quanto deliberato per l'anno 2019.

Si avrà cura di procedere con una variazione di bilancio appena si avrà certezza delle intervenute modifiche legislative.

Il principio contabile della competenza finanziaria potenziata impone che le entrate tributarie debbano essere accertate per cassa (sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto o comunque entro la scadenza prevista per la chiusura del rendiconto).

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Si accerta un introito a titolo di Imu pari ad € 895.000,00, avendo cura di rettificarlo qualora l'andamento degli incassi in conto competenza e residui non confermasse la previsione (gli incassi per gli anni 2016 e 2017 sono stati rispettivamente pari ad € 890.563,57 e € 915.619,86 a parità di aliquote ed agevolazioni).

Si rammenta che la posta iscritta in bilancio è al netto della decurtazione statale (quota alimentazione del FSC) pari a € 239.277,66.

TASSA SUI SERVIZI (TASI)

La TASI, istituita con il comma 639 della legge di stabilità per il 2014 serve a sostenere le spese dei comuni per i servizi cosiddetti "indivisibili" come illuminazione pubblica, manutenzione delle strade e del verde, servizi di polizia ed anagrafe, ecc. Ogni comune stabilisce le aliquote della TASI avendo riguardo ai costi per i servizi indivisibili che prevede di sostenere nell'anno e al grado di copertura che intende garantire.

Si accerta un introito a titolo di Tasi pari ad € 220.000,00, in leggera diminuzione rispetto al precedente esercizio in base all'andamento delle riscossioni in conto competenza e in conto residui anno precedente.

IMU TASI TOTALI

Aliquota abitazione principale immobili cat. A2, A3, A4, A5, A6, A7 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 (una per ciascuna cat. C/2, C/6, C/7)	esenti	esenti	0 per mille
Aliquota abitazione principale immobili cat. A1, A8, A9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 (una per ciascuna cat. C/2, C/6, C/7)	4 per mille	2 per mille	6 per mille
Unità immobiliari ad uso abitativo concesse in uso gratuito ad un parente entro il primo grado in linea retta (figlio-genitore)	5 per mille	2,5 per mille	7,5 per mille
Immobili merce (esenti Imu art.1 co.1-2 D.L. 102/2013)	esenti	2,5 per mille	2,5 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011 e s.m.e.i	esenti	1 per mille	1 per mille
Terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti	Esenti	Esenti	0 per mille
Altri terreni agricoli e incolti	9,2 per mille	Esenti	9,2 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati, immobili cat. De aree edificabili	9,2 per mille	1,4 per mille	10,6 per mille

TARI

Prendendo atto delle modifiche e prescrizioni disposte dalla Deliberazione Arera n. 443 del 31.10.2019 in tema di Piani Finanziari Tari, ma considerato che alla data attuale risulta presentato un emendamento in sede di conversione del D.L. fiscale che potrebbe modificare le scadenze relative all'approvazione del piano finanziario Tari e delle tariffe, in deroga al comma 683 della Legge 147/2013 e all'art. 1 comma 169 della L. 296/2006, si è proceduto a determinare il costo del servizio di smaltimento dei rifiuti, comprensivo dello spazzamento delle strade, in base ai contratti di servizio in essere e ai costi ormai storici ascrivibili allo stesso.

Il totale delle entrate tariffarie di riferimento (TARI 2020-2022) è stato calcolato a copertura dei costi fissi e dei costi variabili riconosciuto dall'Arera con Deliberazione n. 443 del 31.10.2019, in continuità con il d.P.R. n. 158/99 e determinato secondo criteri di efficienza, nonché di trasparenza e omogeneità, procedendo ad una riclassificazione degli oneri riconducibili alle singole attività del ciclo integrato che comprende: Spazzamento e lavaggio strade, Raccolta e trasporto rifiuti urbani, Gestione tariffe e rapporti con gli utenti, Trattamento e recupero dei rifiuti urbani, Trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.

L'accertamento di entrata tributaria per l'anno finanziario 2020 pari ad € 728.173,00. Per gli anni 2021 e 2022 il tributo è previsto in € 710.173,00.

Il tributo di igiene ambientale di competenza della Provincia (5% del tributo) viene aggiunto in bolletta e caricato al contribuente e costituisce dall'anno 2015 una partita di giro.

In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio complessivo.

FONDO DI SOLIDARIETA'

A decorrere dal 2020 è previsto che la quota da ripartire tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), relativo all'anno 2015, passi da euro 3.767.450.000 ad euro 3.753.279.000 (art.98manovra2020) nonché, sempre con decorrenza 2020, che la quota di euro1.885.643.345,70 venga distribuita tra i comuni nella misura del 50% sulla base della differenza tra le capacita' fiscali e i fabbisogni standard. Tale quota sarà incrementata de 15% annuo dall'anno 2021, sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2029. La restante quota, sino all'anno 2029, è, invece, distribuita assicurando a ciascun comune un importo pari all'ammontare algebrico della medesima componente del Fondo di solidarietà comunale dell'anno precedente, eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente alla variazione della quota di fondo non ripartita secondo i criteri di cui al primo periodo (art.57,D.L.124/2019).

Nulla è previsto riguardo al ripristino dei 563 milioni di taglio del dl 66/2014.

I criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale sono stabiliti con apposito DPCM, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento e da emanare entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. In caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al periodo precedente è comunque emanato entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Viene confermato l'accantonamento di 15 milioni di euro previsto dall'art.7del DPCM 7 marzo 2018 destinato ad eventuali conguagli ai singoli comuni derivanti da rettifiche dei valori utilizzati ai fini del riparto del fondo. La quota non utilizzata è destinata all'incremento dei contributi straordinari per le fusioni di Comuni.

Entro il 31 marzo di ciascun anno, è disposto il pagamento, in favore dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario e alla regione Sicilia e alla regione Sardegna, di un importo pari all'8% delle risorse di riferimento per ciascun comune risultanti dai dati pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno alla data del 16 settembre 2014(art.3,comma1,D.L.78/2015 convertito nella legge 125/2015).

Entro il 1° giugno di ciascun anno il Ministero dell'interno comunica all'Agenzia delle entrate l'ammontare da recuperare nei confronti dei singoli comuni in misura pari all'importo di cui al comma1. L'Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, dall'imposta municipale propria riscossa tramite il sistema del versamento unitario, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio1997,n.241(art.3,comma2,D.L.78/2015 convertito nella legge 125/2015), in due rate di pari ammontare in relazione alle scadenze fiscali del 16 giugno e 16 dicembre 2017.

Il ministero dell'Interno provvederà ad erogare quanto spettante a titolo di Fondo di solidarietà comunale entro i mesi di maggio e di ottobre.

Per poter riscuotere le risorse l'ente deve però risultare in regola con la trasmissione del certificato di bilancio e con l'invio del questionario relativo ai fabbisogni standard (art.161,comma3,TUEL).

Il fondo di solidarietà comunale viene confermato nel valore accertato per l'anno 2019, a causa della difficoltà oggettiva di prevedere l'importo della possibile decurtazione sull'anno 2020. Sarà cura rettificare tale previsione appena sarà pubblicato l'importo assegnato.

Contributi e trasferimenti ministeriali ritenuti di competenza anche per gli anni 2020, 2021 e 2022.

CONTRIBUTI NON FISCALIZZATI DA FEDERALISMO MUNICIPALE

13.500-14.000 € (minori introiti addizionale irpef)

9.500- 10.000 € (cedolare secca irpef)

CONTRIBUTI SPETTANTI PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE

€ 71.524,06 contributo per minor gettito imu terreni agricoli, ossia diminuzione del moltiplicatore per imprenditori agricoli professionali da 130 a 75 ed esenzione immobili rurali ad uso strumentale, ai sensi art. 1 co. 711 Legge 147/2013

€ 4.390,88 contributo compensativo per esenzione imu immobili merce, immobili delle forze dell'ordine, immobili delle cooperative edilizie e social housing

Non vi sono fondi residui e assegnati per quanto riguarda la corresponsione del seguente contributo:

CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE (ex trasferimento sviluppo ivestimenti)

L'allocazione in bilancio 2020-2022 delle poste sopra menzionate è la seguente:

TRASFERIMENTO STATALE PER FUNZIONI VARIE E TRASFERITE Titolo 2 (cod. 2.01.01.01.001) € 100.000,00

Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore:

Anche i consueti trasferimenti regionali inerenti al funzionamento dell'asilo nido comunale, all'assistenza agli anziani, ai disabili e all'assistenza scolastica hanno registrato tagli e riduzioni nel corso degli anni, il monitoraggio viene effettuato con i Piani di Zona

PREVISIONE	2020	2021	2022
CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO	7.500,00	7.500,00	7.500,00
CONTRIBUTO ASSISTENZA ANZIANI E DISABILI	500,00	500,00	500,00
CONTRIBUTO RICOVERO MINORI (in relazione ai collocamenti in comunità)	15.000,00	0,00	0,00

L'allocazione in bilancio 2020-2022 delle poste sopra menzionate è a titolo 2° (cod. 2.01.01.02.001).

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Per servizi pubblici a domanda individuale devono intendersi tutte quelle attività gestite direttamente dall'ente, che vengono utilizzate a richiesta dell'utente, poste in essere non per obbligo istituzionale e non dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale;

Non possono essere considerati servizi pubblici a domanda individuale quelli a carattere produttivo, per i quali il regime delle tariffe e dei prezzi esula dalla disciplina del menzionato art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55.

Pertanto le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale sono le seguenti: alberghi, esclusi i dormitori pubblici, case di riposo e di ricovero; alberghi diurni e bagni pubblici; asili nido; convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli; colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali; corsi extra scolastici di insegnamento di arti e sport e altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti dalla legge; giardini zoologici e botanici; impianti sportivi: piscine, campi da tennis, di pattinaggio, impianti di risalita e simili; mattatoi pubblici; mense, comprese quelle ad uso scolastico; mercati e fiere attrezzati; parcheggi custoditi e parchimetri; peso pubblico; servizi turistici diversi come stabilimenti balneari, approdi turistici e simili; spurgo di pozzi neri; teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli; trasporti di carni macellate; trasporti funebri, pompe

funebri e illuminazioni votive; uso di locali adibiti stabilmente e esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili;

L'art. 14, comma 1 del D.L. 28 dicembre 1989, n. 415 dispone che dal 1990 la copertura del costo complessivo di detti servizi non può essere inferiore al 36% e ai sensi dell'art. 5 della legge 23/12/1992, n. 498, le spese per gli asili nido sono escluse per il 50% del calcolo della percentuale di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale.

Il successivo specchietto riepilogativo illustra i servizi a domanda individuale erogati dal Comune di Robbio a richiesta dell'utenza, include le previsioni di entrata e di spesa per l'anno 2020, in considerazione delle tariffe in vigore o in approvazione, delle agevolazioni eventualmente concesse e, per quanto riguarda la spesa, dei contratti di servizio in essere o della spesa storica verificata.

Servizi a domanda individuale - 2020 Preventivo	ENTRATA	SPESA	note	% COP.
asilo nido(rette-mense-contributo)	57.500,00	104.790,00	spesa 50%	54,88
impianti sportivi	6.500,00	95.500,00		6,81
mense: scolastica	85.000,00	110.000,00		77,28
mense: anziani	41.000,00	66.000,00		62,13
pesa pubblica	11.000,00	6.200,00		177,42
illuminazione votiva	33.000,00	9.600,00		343,75
pre-post scuola	20.000,00	15.000,00		133,34
centri estivi	2.000,00	3.500,00		57,15
TOTALI	256.000,00	410.590,00		62,35
note:				

La presente Nota Integrativa viene fornita a corredo del DUP e dello schema di Bilancio di previsione 2020-2022.

Il Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Annalisa Marinoni

Robbio, lì 27.11.2019